



Il Tribunale conferma la decisione della Commissione secondo cui l'esenzione parziale dall'obbligo di acquistare elettricità verde, che l'Austria intende concedere alle imprese a forte consumo di energia, costituisce un aiuto di Stato vietato

La direttiva sulle fonti energetiche rinnovabili¹ prevede che gli Stati membri debbano raggiungere entro il 2020 determinati obiettivi nazionali obbligatori circa la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia. La direttiva fissa tali obiettivi, ma lascia agli Stati membri la scelta degli strumenti da utilizzare per conseguirli.

Per raggiungere il suo obiettivo nazionale del 34 %, l'Austria ha modificato nel 2008 la sua legge sull'elettricità verde. La nuova versione garantisce a ogni produttore di elettricità verde la possibilità di smaltire la quantità totale di elettricità verde a un prezzo fisso. Tale prezzo è superiore al prezzo dell'elettricità sul mercato ed è fissato ogni anno dal ministro federale dell'Economia. Gli acquisti sono effettuati da un ufficio di compensazione dell'elettricità verde, l'esecuzione dei cui compiti è garantita, nell'ambito di una concessione, da una società per azioni di diritto privato, l'Abwicklungsstelle für Ökostrom AG («ÖMAG»)².

I costi sostenuti dall'ÖMAG per l'acquisto dell'elettricità verde sono trasferiti ai consumatori in due modi diversi. Da un lato, ogni consumatore finale connesso alla rete pubblica deve pagare un contributo annuale indipendente dal suo consumo, contributo che può oscillare tra EUR 15 e EUR 15 000 in funzione del livello di connessione alla rete. Dall'altro lato, i distributori di elettricità sono tenuti ad acquistare dall'ÖMAG tutta l'elettricità verde a un prezzo fisso previsto in via regolamentare. Essi possono ripercuotere sui loro clienti i maggiori costi così sostenuti.

Tuttavia, con una disposizione della legge sull'elettricità verde non ancora entrata in vigore, l'Austria ha intenzione di stabilire un regime particolare per le imprese a forte consumo di energia³. Tali imprese, infatti, sono considerate particolarmente colpite dagli oneri aggiuntivi per l'elettricità verde e particolarmente esposte alla concorrenza internazionale. Così, i pagamenti che un'impresa a forte consumo di energia deve effettuare all'ÖMAG sono limitati a un importo corrispondente allo 0,5 % del valore netto di produzione dell'esercizio precedente. La fissazione di un massimale sull'obbligo di acquisto di tali imprese non inciderà sull'importo complessivo versato dai distributori di elettricità all'ÖMAG, poiché è solo la ripartizione di detto importo tra le diverse categorie di consumatori a variare.

Secondo la Commissione le misure previste dalla legge austriaca a favore dei produttori di elettricità verde, sebbene costituiscano effettivamente aiuti di Stato, sono tuttavia compatibili con la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.

¹ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16).

² Dalla decisione della Commissione risulta che il 49,6 % delle azioni dell'ÖMAG era detenuto da azionisti pubblici e il 50,4 % da azionisti privati. Secondo la medesima decisione, la Commissione non disponeva di elementi che indicassero che gli azionisti pubblici potessero esercitare un controllo (o perlomeno un controllo congiunto) sull'ÖMAG.

³ Si noti che un regime analogo era già applicato nell'ambito degli aiuti di importo inferiore ai massimali a partire dai quali un aiuto deve essere notificato alla Commissione (regole de minimis).

La Commissione ha, invece, ritenuto, con decisione dell'8 marzo 2011, che il regime particolare per le imprese a forte consumo di energia costituisse un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. Essa ne ha concluso che tale aiuto non poteva essere concesso⁴.

Con la sua sentenza odierna, il Tribunale dell'Unione europea respinge il ricorso presentato dall'Austria contro tale decisione.

Secondo il Tribunale, **la Commissione ha legittimamente qualificato come aiuto di Stato l'esenzione parziale delle imprese a forte consumo di energia**⁵.

In particolare, la Commissione non è incorsa in errore nel ritenere che tale esenzione parziale implicasse l'utilizzo di risorse statali. Infatti, il supplemento di prezzo obbligatorio per l'elettricità verde previsto dalla legge sull'elettricità verde è assimilabile a una tassa parafiscale. L'ÖMAG non agisce né per proprio conto né liberamente, ma sotto stretto controllo dello Stato, in quanto titolare di una concessione e gestore di un aiuto concesso mediante fondi statali ai produttori di elettricità verde. È quindi a giusto titolo che la Commissione ha considerato che l'esenzione parziale sia assimilabile a un onere aggiuntivo per lo Stato, poiché si può ritenere che ogni riduzione dell'importo della tassa dovuta dalle imprese a forte consumo di energia abbia determinato perdite di gettito per lo Stato. Il Tribunale sottolinea inoltre che il meccanismo di aiuto all'energia verde nonché quello dell'esenzione a favore delle imprese a forte consumo di energia sono stati istituiti per legge e sono quindi imputabili allo Stato.

La Commissione ha parimenti considerato a giusto titolo che l'esenzione parziale di cui trattasi sia selettiva: tale misura, infatti, introduce differenziazioni tra imprese che si trovano, sotto il profilo dell'obiettivo perseguito, in una situazione di fatto e di diritto equiparabile, senza che tale differenziazione derivi dalla natura e dalla struttura del sistema di oneri di cui trattasi.

Inoltre, il Tribunale considera, al pari della Commissione, che **l'aiuto di Stato austriaco è incompatibile con il mercato comune**.

In particolare, tale aiuto non è compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale⁶. È pur vero che, contrariamente alle affermazioni della Commissione, l'aiuto rientra nell'ambito di applicazione di tale disciplina. Tuttavia, la Commissione ha, proseguendo nella sua analisi, giustamente constatato che esso non soddisfaceva le condizioni previste da tale disciplina per poter essere considerato compatibile con il mercato interno. Il Tribunale sottolinea in tale contesto che l'esenzione parziale non riflette un'armonizzazione a livello dell'Unione relativamente alla tassazione nell'ambito dell'energia rinnovabile.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

⁴ Decisione 2011/528/UE, relativa all'aiuto di Stato C 24/09 (ex N 446/08) — aiuto di Stato per imprese a forte consumo di energia, legge sull'elettricità verde, Austria (GU L 235, pag. 42).

⁵ Una siffatta qualificazione richiede la sussistenza di quattro presupposti: in primo luogo, deve esservi stato un intervento dello Stato o di risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo ad incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, esso deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

⁶ GU 2008, C 82, pag. 1.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106